



Ordine degli Avvocati di Milano

Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

LUIGI RICCI PALOPOLI

20 settembre 2024

**MAKING AN
IMPACT THAT
MATTERS**
since 1845

Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Agenda

Il patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Agenda

- Inquadramento Normativo
- Caratteristiche
- Casistica giurisprudenziale



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Inquadramento normativo

Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Inquadramento normativo

In origine, il codice civile del 1942 non conteneva alcuna disciplina specifica del **patto di non concorrenza** riferito al contratto di agenzia.

Trovava quindi applicazione la disciplina generale dei limiti contrattuali alla concorrenza.

Art. 2596 cod. civ.

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

Era esclusa invece la possibilità di applicare analogicamente l'articolo 2125 cod. civ. che disciplina il patto di non concorrenza nel lavoro subordinato.



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Inquadramento normativo

Il patto di non concorrenza nel contratto di agenzia è stato introdotto nel codice civile dall'articolo 5 del **Decreto Legislativo 10 settembre 1991**, n. 303 in **attuazione della direttiva n. 86/653/CEE** sul coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti di commercio indipendenti.

Art. 1751 *bis* cod. civ.

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima **zona, clientela e genere di beni o servizi** per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata **non può eccedere i due anni successivi** all'estinzione del contratto.



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Inquadramento normativo

Successivamente, l'art. 23 Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge Comunitaria 2000) ha introdotto il secondo comma che disciplina il **corrispettivo** (indennità) dovuto all'agente per l'accettazione del patto.

Art. 1751 *bis*, secondo comma, cod. civ.

L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una **indennità di natura non provvigionale**. L'indennità va commisurata alla **durata**, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla **natura del contratto** di agenzia e all'**indennità di fine rapporto**. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti **tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria**.

In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

- 1) alla **media dei corrispettivi riscossi** dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro **incidenza sul volume d'affari** dell'agente nello stesso periodo;
- 2) alle **cause di cessazione del contratto** di agenzia;
- 3) all'**ampiezza della zona** assegnata all'agente;
- 4) all'esistenza o meno del **vincolo di esclusiva**.



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Inquadramento normativo

Gli Accordi Economici Collettivi (AEC) del settore Industria e del settore Commercio stabiliscono precise modalità di calcolo dell'indennità per il patto di non concorrenza.

Entrambi gli AEC individuano la base di calcolo dell'indennità nella **media delle provvigioni percepite negli ultimi 5 anni** di rapporto.

AEC Commercio 26 febbraio 2002 (Art. 7)

Durata del rapporto	Agente monomandatario	Agente plurimandatario
Oltre 10 anni	100%	100%
Da 5 a 10 anni	100%	75%
Meno di 5 anni	85%	50%

- Riconosciuta ad agenti operanti in forma individuale, società di persone, società di capitali a socio unico e **S.r.l.**
- L'agente plurimandatario per il quale il rapporto cessato rappresenta più dell'80% delle provvigioni è considerato monomandatario
- La base di calcolo per gli agenti plurimandatari è ridotta del 20%
- Non disciplina le conseguenze in caso di violazione



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Inquadramento normativo

AEC Industria 20 marzo 2002 (Art. 14)

Durata del rapporto	Agente monomandatario	Agente plurimandatario
Oltre 10 anni	12 mensilità	10 mensilità
Da 5 a 10 anni	10 mensilità	8 mensilità
Meno di 5 anni	8 mensilità	6 mensilità

- Riconosciuta ad agenti operanti in forma individuale, società di persona o società di capitali a socio unico
- L'agente plurimandatario per il quale il rapporto cessato rappresenta più dell'80% delle provvigioni è considerato monomandatario
- Se il patto è inferiore a due anni, l'ammontare viene ridotto in rapporto alla durata effettiva del 40% per il primo anno e dell'80% per il secondo anno
- In caso di violazione è prevista (i) la restituzione dell'indennità percepita; (ii) l'obbligo di corrispondere una penale non superiore al 50% dell'indennità



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Inquadramento normativo

La disciplina introdotta dall'art. 1751 *bis* cod. civ. per i contratti di agenzia è quindi più **rigida** di quella civilistica prevista dall'art. 2596 cod. civ. per la generalità dei patti di non concorrenza, in quanto prevede:

- 1) l'obbligo della **forma scritta** a pena di nullità (*ad substantiam*) e non solo a fini probatori (*ad probationem*)
- 2) una **durata massima inferiore** (due anni anziché cinque)
- 3) limiti di **oggetto** e **territorio** più stringenti
- 4) la previsione di un **indennizzo** in favore dell'agente

Il requisito della forma scritta *ad substantiam* comporta che il preponente non potrà in nessun caso invocare un preteso patto di non concorrenza concluso verbalmente con l'agente.

Di fatto, il patto di non concorrenza opera come un'estensione **temporale del vincolo di esclusiva** a carico dell'agente.



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Inquadramento normativo

La disciplina introdotta dall'art. 1751 *bis* cod. civ. per certi versi è più restrittiva anche di quella prevista per i **rapporti di lavoro subordinato** con riferimento, in particolare, a:

- (i) **durata** massima
- (ii) estensione di **oggetto** e **territoriale**
- (iii) criteri di determinazione del **corrispettivo**

Art. 2125 cod. civ.

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da **atto scritto**, se non è pattuito un **corrispettivo a favore del prestatore di lavoro** e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di **oggetto**, di **tempo** e di **luogo**.

La durata del vincolo non può essere superiore a **cinque anni, se si tratta di dirigenti**, e a **tre anni negli altri casi**. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Caratteristiche

Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Caratteristiche

Elementi essenziali del patto di non concorrenza

- Mancanza di **forma scritta** --> **nullità del patto**
 - (i) mancata individuazione di **oggetto, zona o termine**
 - (ii) previsione di un **termine superiore a due anni**
 - (iii) **pattuizioni dal contenuto più ampio** rispetto al contratto di agenzia
- non comportano la nullità del patto ma **automatica sostituzione** con previsioni conformi all'art. 1751 *bis* cod. Civ. individuabili *per relationem* nel contratto (*utile per inutile non vitiatur* – art. 1414 cod. civ.)

Orientamento difforme

Parte della dottrina sostiene che il patto di non concorrenza post-contrattuale che non rispetti i limiti di legge debba considerarsi nullo e non vincolante per l'agente.



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Caratteristiche

Oggetto

Il patto deve riguardare lo stesso «**genere di beni o servizi**» (ossia non esattamente gli stessi prodotti) del contratto di agenzia.

Si tratta di un regime speciale che costituisce un **vincolo stringente** per l'agente che ne limita sensibilmente la possibilità di svolgere la propria attività dopo la cessazione del rapporto.

Momento di conclusione del contratto

In mancanza di una diversa previsione, è rimessa alla **libera iniziativa delle parti** la facoltà di concludere il patto:

- (i) alla **stipula** del contratto di agenzia (come avviene di regola)
- (ii) in **corso del rapporto**
- (iii) **dopo la cessazione**



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Caratteristiche

Corrispettivo 1/3

La natura non provvigionale del corrispettivo comporta che lo stesso **non incide** sul calcolo della **indennità di cessazione** e **sotto il profilo previdenziale**.

Corrispettivo 2/3

La dottrina ha segnalato che la disciplina del patto di non concorrenza pone problemi interpretativi in relazione alla **quantificazione del corrispettivo** perché la legge fissa parametri di riferimento valutabili solo alla cessazione del rapporto (indennità fine rapporto, media corrispettivi, cause della cessazione).

La previsione contrasta con la diffusa prassi commerciale di determinare il compenso al momento della **conclusione del contratto**, corrispondendolo periodicamente in percentuale sul fatturato.



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Caratteristiche

Corrispettivo 3/3

In base all'art. 1751 *bis*, secondo comma cod. civ., in mancanza di accordo sull'ammontare, il corrispettivo deve essere determinato dal giudice in via **equitativa**, tenendo a riferimento **quattro parametri standard** (media corrispettivi e relativa incidenza sugli affari, cause di cessazione del rapporto, ampiezza della zona, vincolo di esclusiva).

Di regola, nella determinazione il giudice tiene conto anche dei **parametri stabiliti dagli AEC** anche in ipotesi di controversie tra parti che non li applicano.

Violazione

Il codice **non disciplina le conseguenze della violazione** del patto di non concorrenza post-contrattuale da parte dell'agente.

L'art. 14 dell'AEC Industria prevede che **viene meno il diritto all'indennità** (con obbligo di restituzione degli importi già erogati a tale titolo) e la corresponsione di una **penale non superiore al 50% dell'indennità stessa**.

L'AEC Commercio non disciplina le conseguenze in caso di violazione.

- è opportuno **disciplinare nel patto le conseguenze in caso di violazione** in termini di
 - (i) **risarcibilità del danno** (o maggior danno rispetto alla penale)
 - (ii) **esecuzione in forma specifica** dell'obbligazione (**inibitoria**)



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Casistica giurisprudenziale

Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Casistica giurisprudenziale

Regime transitorio del corrispettivo

➤ Cass. 12127/2015

In materia di contratto di agenzia, l'art. 1751 *bis*, secondo comma cod. civ., introdotto dall'art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, **non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore**, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.

➤ Cass. 13796/2017

È legittimo il patto di non concorrenza che non preveda un corrispettivo, ove sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1751 *bis* cod. civ. e anche se il contratto di agenzia cui si riferisce sia cessato successivamente; in mancanza di una disciplina transitoria, infatti, la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Anche nel vigore della nuova disciplina, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale.



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Casistica giurisprudenziale

Azione contrattuale ed extracontrattuale

➤ Cass. 17239/2016

L'azione ex art. 1751 *bis* cod. civ. si connota per avere **natura contrattuale ad oggetto ampio**, abbracciando, diversamente dall'azione per concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ., **ogni attività concorrenziale anche astrattamente lecita**. Pertanto, ove la violazione del patto di non concorrenza avvenga attraverso atti illeciti, l'azione contrattuale ex art. 1751 *bis* cod. civ. concorrerà con quella extracontrattuale ex art. 2598 cod. civ. (ovvero con quella generale di cui all'art. 2043 cod. civ.) senza alcuna alternatività, cosicché ai fini dell'accertamento della violazione del patto di non concorrenza, **non è necessario acquisire la prova di un effettivo sviamento della clientela**.

Utile per inutile non vitiatur

➤ Cass. 19586/2010

Il patto di non concorrenza stipulato tra agenti di assicurazione è **valido solo nell'ambito della medesima zona e clientela**, mentre deve ritenersi **nullo per le parti eccedenti**, con esclusione di ogni derogabilità da parte degli usi e dalla contrattazione collettiva attesa la natura indisponibile alle parti della previsione di cui all'art. 1751 *bis*, primo comma cod. civ.



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Casistica giurisprudenziale

Patto di non concorrenza remunerato in corso di rapporto mediante provvigioni

➤ Cass. 23331/2024

Con la recente ordinanza n. 23331 del 29 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito la propria interpretazione dell'art. 1751 *bis* cod. civ. in tema di corrispettivo (indennità) per il patto di non concorrenza nell'ambito di un rapporto di agenzia.

Secondo l'interpretazione della Corte, il patto di non concorrenza può anche non essere specificamente remunerato, in quanto il requisito della onerosità è **derogabile** dalle parti del rapporto di agenzia.

Inoltre, proprio in quanto l'art. 1751 *bis* cod. civ. è norma derogabile, non avendo alcun valore di ordine pubblico, si ammette che le parti siano libere di pattuire anche le modalità di liquidazione dell'eventuale corrispettivo concordato.

Ne consegue che è legittima la clausola di un contratto di agenzia che preveda il pagamento dell'indennità a titolo di patto di non concorrenza (i) nel corso del rapporto e (ii) anche mediante compenso di tipo provvigionale.



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Casistica giurisprudenziale

Recesso per giusta causa dal contratto di agenzia e patto di non concorrenza

➤ Trib. Ravenna 9 giugno 2001

Non può ritenersi sussistente alcun vincolo di interdipendenza – con conseguente **inammissibilità dell'eccezione di inadempimento** ex art. 1460 cod. civ. – tra la vicenda estintiva del rapporto di agenzia e l'esecuzione del patto di non concorrenza. Un simile principio è da ritenersi valido ed efficace quale che sia la causa di risoluzione del contratto di agenzia.

➤ Trib. Ravenna 10 aprile 2001

Il patto di non concorrenza legittimamente concluso nell'ambito di un contratto di agenzia è **valevole e vincola l'agente** in presenza di qualsiasi evento produttivo l'anticipata fine della relazione di garanzia. Nell'eventualità di un recesso in tronco da parte del preponente, fa seguito la corresponsione delle indennità pertinenti alla fattispecie, non anche la liberazione del vincolo di non concorrenza nel quadro della tutela ex art. 1460 cod. civ., trattandosi quest'ultimo di un distinto obbligo volto a scongiurare il pregiudizio all'integrità del patrimonio dell'impresa mandante.

Accertata la violazione del patto di non concorrenza, il giudice **può inibire l'illecita attività concorrenziale** posta in essere.



Il Patto di non Concorrenza nel contratto di agenzia

Casistica giurisprudenziale

Opzione e rinuncia unilaterale del preponente

Opzione – tendenzialmente ammissibile

➤ Trib. Pistoia 31 luglio 2008

È **legittimo prevedere un diritto di opzione** in favore del preponente che gli consenta, alla cessazione del rapporto di agenzia, di decidere se avvalersi dal patto di non concorrenza ex art. 1751-bis cod. civ.

Rinuncia unilaterale – ammissibile solo se accettata da controparte

➤ Trib. Ravenna 24 aprile 2009, n. 275

La **rinuncia unilaterale al patto di non concorrenza** successiva alla cessazione del rapporto da parte del preponente **non produce effetti** nei confronti dell'agente qualora quest'ultimo non presti il suo consenso.





Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms,

related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities